



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 279**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Masolo

### **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2024.

## DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN VENETO

*Relazione:*

### 1. INQUADRAMENTO GLOBALE

*In tema di biodiversità la comunità scientifica, attraverso la Red List dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) aggiornata al 9 dicembre 2022, individua almeno 42.108 specie viventi a rischio estinzione nel mondo (su 150.388 valutate).*

*Stima in particolare che, tra gli animali vertebrati, la classe più a rischio estinzione è quella degli anfibi, con il 41% delle sue specie minacciate. Seguono i mammiferi (ad esclusione delle specie da allevamento) con il 27% delle specie minacciate, i rettili (21%) e gli uccelli (13%).*

*A livello nazionale, "Lo Stato della Biodiversità in Italia" realizzato nel 2015 dal Ministero dell'Ambiente, Federparchi e IUCN Comitato Italiano conferma questa tendenza: "Negli ultimi decenni, nonostante considerevoli sforzi di conservazione messi in atto, lo stato complessivo della biodiversità italiana si è deteriorato. Le specie a rischio di estinzione in Italia sono comprese tra il 21 e il 25%."*

*Lo studio riporta i chiroterteri come importante esempio: "Lo stato di conservazione dei chiroterteri (che contano circa 30 specie) è sostanzialmente peggiorato. Questo è il risultato del degrado degli ambienti frequentati da questi animali, e di un interesse per la loro conservazione che si è manifestato solo in anni molto recenti."*

*Il volume si conclude con un messaggio che il mondo scientifico lancia alle istituzioni: "Decisioni politiche che modificassero il modello socio-economico nella direzione della sostenibilità potrebbero d'altro canto avere effetti decisivi nell'arrestare la perdita della biodiversità."*

*La tutela della biodiversità è indicata dall'ONU come uno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo 15 infatti intende "proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre".*

*Il presente progetto di legge regionale fa riferimento a specifici traguardi di tale obiettivo, di cui alcuni fissati al 2020 ma non ancora raggiunti, e cioè:*

*"15.1 - Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;*

*15.5 - Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione;*

*15.9 - Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà;*

*15.a - Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi;*

*15.c - Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie protette, anche incrementando la capacità delle comunità locali ad utilizzare mezzi di sussistenza sostenibili.”*

*Il diritto internazionale e l'Unione Europa hanno individuato negli anni diversi strumenti per limitare la perdita di biodiversità. In ordine temporale:*

- la Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;*
- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, emendata a Bonn il 22 giugno 1979, ratificata con la Legge 19 dicembre 1975, n. 874;*
- la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con la Legge 5 agosto 1981, n. 503;*
- l'accordo “Eurobats”, o “Bat Agreement”, sulla conservazione dei pipistrelli in Europa, siglato a Londra nel 1991, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104;*
- la direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, recepita in Italia con il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357;*
- la Convenzione relativa sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124;*
- la Direttiva 2009/147/CE (in abrogazione della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici recepita con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157.*

*La citata Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 definisce la biodiversità “la ricchezza della vita sulla Terra, in tutte le sue forme e in tutte le sue interazioni”. A ciò si aggiunge il progetto di ricerca delle Nazioni Unite denominato “Valutazione degli ecosistemi del millennio” (MEA), uscito nel 2005, che definisce i servizi ecosistemici, ossia i benefici multipli forniti gratuitamente dagli ecosistemi al genere umano.*

*Tra i servizi ecosistemici vengono nominati la fornitura di cibo, acqua e aria, la regolazione del clima, il controllo delle malattie, il sostegno culturale e ricreativo.*

*La MEA ha evidenziato che i servizi ecosistemici sono essenziali per il benessere umano e che la loro perdita o degrado porta a gravi conseguenze per la salute umana, l'ambiente e l'economia.*

*Anche in Italia la “Strategia Nazionale per la Biodiversità” (2010) riconosce quattro funzioni principali che la biodiversità destina alla specie umana:*

- funzione ecologica: ecosistemi con una grande diversità di specie possono sopportare perturbazioni esterne meglio di ecosistemi più semplici o già impoveriti dalla perdita di biodiversità;*
- funzione economica: alla specie umana, la natura fornisce un'ampia varietà di servizi che solo in parte, e comunque con costi elevatissimi, potrebbero essere ottenuti attraverso mezzi tecnologici;*

- *funzione sociale e culturale: il contatto con la natura è un aspetto fondamentale dello sviluppo di ciascun individuo ed è in qualche modo un bisogno innato che rafforza il senso di vitalità, aumenta la capacità percettiva e il senso estetico, aiuta a ridurre l'aggressività, incoraggia l'attenzione, la concentrazione e l'intuito;*

- *funzione etica: i motivi etici per salvaguardare la biodiversità si possono ritrovare nel grande valore della biodiversità stessa.*

*Da tutto ciò si evince che lo stesso benessere umano dipende dal buono stato di salute del capitale naturale.*

*Da questi contesti nasce l'esigenza di dotare anche il Veneto di una legge regionale a tutela della fauna minore, cogliendo inoltre l'opportunità di mettere al passo la Regione del Veneto con le analoghe leggi già promulgate negli ultimi decenni dalle altre regioni italiane.*

*Tale proposta di legge regionale assume altresì rilievo quale strumento di intervento nel contesto della crisi climatica dovuta al riscaldamento globale che sta impattando non solo su specie ed ecosistemi, ma anche sulle vite umane. Pertanto, il processo di rinaturalizzazione del territorio veneto è fondamentale sia in ottica di riduzione dell'impatto del Veneto sui cambiamenti climatici sia in chiave di adattamento, cioè di prevenzione e riduzione dei rischi dovuti al riscaldamento globale.*

*Si precisa infine che il termine "minore" è utilizzato per facilitare la circoscrizione della tutela a tutte le specie animali vertebrate autoctone appartenenti ai rettili, agli anfibi, ai mammiferi eulipotifli, ai chiroteri, ai roditori, ai carnivori mustelidi e agli artropodi crostacei, con esclusione degli altri vertebrati omeotermi e dei pesci. Il termine "minore" non vuole legarsi a una concezione legata alla fauna suddivisa per diversa importanza, al contrario intende ampliare la tutela a specie faunistiche che finora ne erano escluse nella normativa veneta, con danno all'intera biodiversità regionale.*

## **2. OBIETTIVI**

*La presente proposta di legge regionale si occupa della cosiddetta fauna minore, le cui specie necessitano di tutela in quanto ancora non hanno una normativa dedicata alla loro tutela come già avviene per altre specie animali, nonostante ne siano constatati cali e/o minacce alla loro sopravvivenza sia a breve che lungo termine.*

*La fauna minore ha infatti subito negli ultimi decenni pesanti cali nel numero degli esemplari per cause primarie legate alle attività umane. Le più impattanti tra queste sono l'inquinamento della terra e dell'aria; la riduzione, frammentazione e distruzione degli habitat; l'urbanizzazione e il consumo di suolo; l'introduzione di specie alloctone; l'uso dei pesticidi; lo schiacciamento stradale.*

*La perdita della fauna minore si dimostra grave per l'impoverimento della biodiversità e per il disequilibrio degli ecosistemi naturali che ne conseguono. Sono forti anche le ripercussioni anche sulla vita umana, come già sottolineato nel paragrafo 1.*

*Reso dunque primario anche per la Regione del Veneto l'obiettivo di tutelare la propria biodiversità, la Regione stessa ha il dovere di assicurare la*

*conservazione e la tutela la biodiversità della fauna minore quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.*

*È una tutela che la vigente Legge Regionale n. 53 del 1974, la più vicina agli obiettivi della presente proposta di Legge, copre solo parzialmente e senza concreta efficacia, dato che in maniera obsoleta tutela soltanto alcune specie di fauna minore regolamentandone la raccolta a fini alimentari.*

*Le forme di tutela introdotte dal presente progetto di legge intendono dunque limitare le cause primarie che minacciano le specie di fauna minore presenti in Veneto, a tutela del pregio degli ecosistemi locali e del territorio naturale regionale, della salute e del benessere dei cittadini, dei servizi ecosistemici erogati, e dei benefici economici generati a medio e lungo termine.*

### **3. CONTENUTI**

*Per la tutela diretta degli esemplari delle specie di fauna minore, sarà anzitutto necessario vietarne il disturbo, la cattura, l'uccisione, la detenzione e il commercio.*

*Andranno individuate misure di tutela e conservazione delle specie e dei loro habitat e tali misure dovranno inoltre integrarsi in una gestione coerente degli elementi del paesaggio. In particolare, si fa riferimento alla realizzazione o ristrutturazione di infrastrutture o edifici, che non dovranno creare barriere o altri elementi per cui le specie tutelate da questa legge possano andare in sofferenza.*

*In particolare, riguardo gli anfibi, queste azioni vanno a correggere l'art. 5 della Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, normativa obsoleta e in antinomia con la stessa Direttiva Habitat. A titolo di esempio, è quella una legge che si riferisce genericamente al genere Rana, comprendendo dunque specie come la Rana di Lataste, Lessona e dalmatina che sono particolarmente protette (cfr. allegati II di Berna e IV della Direttiva Habitat). La legge inoltre è limitata solo a specifici territori della regione: montani, pedemontani e sottoposti a vincolo idrogeologico.*

*Non solo, la legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 tutela a pieno ovature e girini, ma esclude gli esemplari adulti: ecco, dunque, che il presente progetto di legge intende integrare la tutela degli esemplari adulti e di siti e habitat in cui risiedono. Ciò è reso necessario per compensare la diffusione sul territorio delle minacce antropiche che compromettono la sopravvivenza di tali specie.*

*In definitiva, l'unica raccolta concessa sarà quella a scopi scientifici, che dovrà avvenire in modo rigoroso. Anche la raccolta a fini alimentari degli anfibi autoctoni del Veneto è vietata, in quanto andrebbe altrimenti ad aggiungersi alla lista delle già citate cause antropiche di declino di queste specie.*

*Con l'occasione viene inoltre rivista la normativa sulla cattura dei molluschi Helix e Cantareus, in modo da abrogare in toto il suddetto art. 5 della Legge regionale 53/1974. Helix e Cantareus sono le uniche due eccezioni della presente proposta di legge esterne alla definizione di fauna minore.*

*In questo è importante il coinvolgimento di professionisti: sarà fondamentale l'apporto di personale qualificato degli istituti universitari regionali, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle*

*associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale.*

*Tali professionisti andranno coinvolti anche nel necessario monitoraggio relativo all'andamento quantitativo e qualitativo degli esemplari, delle specie e degli habitat a cui questa legge fa riferimento. Il monitoraggio consentirà di valutare le azioni più efficaci e ottimizzare gli interventi successivi.*

*Anche la ricerca rientra in maniera importante nella presente legge, in quanto studi e ricerche approfondite consentiranno la realizzazione di progetti e azioni più puntuali ed efficaci nella tutela della fauna minore. Non secondario è l'apporto culturale di tali ricerche poiché, attraverso la realizzazione di iniziative ed eventi dedicati, accrescono la conoscenza e la consapevolezza sul tema nella cittadinanza.*

*L'articolo 1 declina le finalità del progetto di legge e i soggetti coinvolti nelle attività di salvaguardia della fauna, nella promozione degli interventi necessari al recupero delle condizioni di sopravvivenza delle specie oggetto di tutela, nel ripristino degli habitat.*

*L'articolo 2 è costituito da un nutrito catalogo definitorio partendo proprio dalla operazionalizzazione del concetto di fauna minore, fulcro della proposta di legge. A tale definizione corrisponde il dettaglio di cui all'articolo 3 della proposta di legge, che delimita l'oggetto di intervento nelle specie autoctone di fauna minore, individuandole in quelle a di cui all'Allegato I) e loro sottospecie, nonché nelle le specie autoctone venete inserite negli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE.*

*L'articolo 4 costituisce il nucleo fondamentale del progetto di legge, atteso che esso introduce: le fattispecie di comportamenti vietati (comma 1) e presidiati dalle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a e); le misure che possono essere attivate e/o richieste da parte dei soggetti competenti al fine di favorire il ripristino degli ambienti e misure di mitigazione della mortalità, quali i corridoi ecologici (comma 2); i divieti di prelievo di alcune specie di molluschi comma 3).*

*L'articolo 5 prevede il sostegno alle attività di studio e ricerca sull'oggetto di tutela del progetto di legge, prevedendo altresì specifiche azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione del pubblico in materia di fauna minore autoctona.*

*L'articolo 6 introduce il divieto di rilascio di individui di qualsiasi specie di fauna minore non autoctona. A tale divieto corrisponde la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, lett.i).*

*L'articolo 7 stabilisce la misura della derogabilità dei divieti posti con l'articolo 4, stabilendo anzitutto le specie che fuoriescono dal campo applicativo e dell'oggetto di tutela, e cioè le specie alloctone e gli esemplari oggetto di allevamento produttivo autorizzato appartenenti alle specie di fauna minore. Del pari, tale articolo specifica il quadro del consentito per quel che riguarda le raccolte di singoli esemplari delle specie di fauna minore alloctona: tali raccolte infatti sono autorizzate per azioni di salvaguardia limitatamente a casi emergenziali di rischio all'incolumità degli esemplari come, a puro titolo esemplificativo, per lo spostamento dal manto stradale di esemplari stazionanti con possibilità di subire schiacciamento veicolare.*

*Gli articoli 8 e 9 presidiano le attività di controllo della consistenza delle specie tutelate dalla presente legge: infatti, il primo istituisce un sistema integrato*

*e costantemente aggiornato di monitoraggio, il secondo prevede la tenuta di un elenco, aggiornato con cadenza almeno triennale, in cui sono indicate le specie di fauna minore rare o la cui esistenza è minacciata.*

*L'articolo 11 rinvia, in punto di attività di vigilanza, alla disposizione di cui all'articolo 16 della Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.", che così stabilisce: "Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale."*

*In conseguenza delle più ampie forme di tutela previste dalla presente proposta di legge, l'articolo 12 abroga l'articolo 5 della Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.*

*Infine, il progetto di legge, oltre alla si compone di un allegato finale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l'elenco delle specie rare e/o minacciate appartenenti alla fauna minore regionale e che, pertanto, richiedono particolari misure di conservazione.*

## **DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN VENETO**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto della Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 2009/147/CE del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e loro recepimento nazionale, e conformemente all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, riconosce, assicura la conservazione e tutela la biodiversità della fauna minore quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.

2. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione, le Province, gli enti di gestione delle aree protette, i Comuni e le Unioni montane:

- a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie e le popolazioni, conservandone, tutelandone, ripristinandone e sviluppandone gli habitat naturali e seminaturali;
- b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
- c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale presso tutti gli habitat o ambienti in cui sono presenti esemplari di fauna minore;
- d) promuovono studi, ricerche e monitoraggi sulla fauna minore e i suoi habitat ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

4. Al fine di sostenere l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, sentita la competente commissione consiliare, assegna annualmente un contributo alle Province, agli enti di gestione delle aree protette, ai Comuni e alle Unioni montane.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intende per:

- a) fauna minore: tutte le specie animali vertebrate e autoctone di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente sul territorio veneto e appartenenti ai rettili, agli anfibi, ai mammiferi eulipotifli, ai chiroterti, ai roditori, ai carnivori mustelidi e agli artropodi crostacei, con esclusione degli altri

vertebrati omeotermi, dei pesci e delle specie soggette a piani di controllo regionale;

b) habitat di una specie: l'ambiente caratterizzato da fattori abiotici e biotici specifici in cui la specie vive in almeno una delle fasi del suo ciclo biologico;

c) specie autoctone o indigene: le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

d) specie alloctone o aliene: le specie non appartenenti alla fauna o flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento - intenzionale o accidentale - dell'uomo;

e) specie alloctone o aliene invasive: specie alloctone o aliene per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi;

f) reintroduzioni: esclusivamente specifiche azioni, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo è favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie autoctona di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione, sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata, siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale, esistano allo stato libero o in cattività popolazioni geneticamente compatibili in grado di fornire dei riproduttori per la ricostituzione della popolazione senza depauperare la popolazione donatrice;

g) introduzioni: le immissioni in una determinata area di specie alloctone e, parimenti, di specie autoctone, al di fuori del loro areale di documentata presenza naturale in tempi storici;

h) restocking o rinforzi: le immissioni nell'ambiente di individui di una specie animale o vegetale, già presente nei luoghi di intervento, attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, con lo scopo di favorirne una maggiore variabilità genetica e, quindi, una maggiore probabilità di auto-mantenimento della popolazione.

i) giardini ecologici: ecosistemi artificiale composti da piante, animali e microorganismi che interagiscono tra di loro e con l'ambiente circostante in modo equilibrato, sostenibile e adattato alle condizioni locali. I giardini ecologici riproducono le dinamiche della natura, promuovendo la diversità biologica, l'uso di tecniche di coltivazione biologica e il recupero delle risorse naturali, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e di favorire la conservazione degli ecosistemi.

### **Art. 3 - Oggetto della tutela.**

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie autoctone di fauna minore presenti sul territorio veneto, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

a) le specie di cui all'Allegato 1) della presente legge e le loro sottospecie;

b) le specie autoctone venete inserite negli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE.

#### **Art. 4 - Forme di tutela della fauna minore.**

1. Per le specie di cui all'art. 3 è fatto divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale o, ove applicabile, raccolta di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona.

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'art. 3 ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità le Province, le Unioni Montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, anche con il supporto tecnico di ARPAV e/o di idonei Istituti di ricerca e associazioni di tutela ambientale e di tutela dei diritti degli animali, nell'ambito degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e della attività di programmazione e gestione:

- a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore, in coerenza con le vigenti misure di conservazione;
- b) obbligano, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, a una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali;
- c) obbligano, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, all'implementazione di azioni, misure e impianti su strade sia di nuova costruzione che già esistenti per favorire l'interconnessione tra ambienti e habitat e l'attraversamento stradale in sicurezza della fauna minore, al fine di ridurre al massimo la mortalità stradale;
- d) obbligano alla preservazione delle popolazioni delle specie di cui all'art. 3 eventualmente presenti in manufatti edilizi interessati da progetti di demolizione o restauro nonché su terreni o strade interessate da progetti di riqualificazione, sviluppo o altra modifica. Le eventuali popolazioni vanno censite preliminarmente al progetto da personale qualificato mediante la raccolta e gestione di dati secondo linee guida definite a scala regionale, conformi agli obiettivi di sorveglianza previsti dall'art. 11 della Direttiva Habitat e nel rispetto di procedure e criteri definiti dal MASE. Le azioni di preservazione comprendono il mantenimento degli elementi architettonici preesistenti atti alla conservazione e mantenimento delle popolazioni censite e, in caso di recinzioni perimetrali, la realizzazione o adattamento delle stesse in modo tale da rendere accessibile il passaggio, in entrambe le direzioni, degli esemplari di fauna minore in almeno un punto per ciascun lato cardinale;
- e) individuano buone prassi e regolamenti per ridurre gli impatti sulle popolazioni di specie dovute alle attività produttive umane e affini;

f) promuovono l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e seminaturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'art. 3, comma 2.

Per la realizzazione di azioni e misure individuate nell'art. 4 comma 2, la Regione Veneto stanziava annualmente idonei contributi economici.

3. Dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi dei generi *Helix* e *Cantareus*. Nel restante periodo dell'anno è consentita la cattura di chioccioline dei generi *Helix* e *Cantareus* per una quantità giornaliera non superiore a trenta esemplari complessivi per persona, solo per uso e consumo diretto e solo all'esterno del sistema delle aree protette e dei fondi presso cui il proprietario abbia interdetto tale attività. L'attività di cattura è consentita dall'alba al tramonto e solo con l'uso delle mani libere.

4. Per le specie indicate all'art. 3 della presente legge è fatto obbligo di tutela dall'inquinamento luminoso, in conformità con le disposizioni della legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", e dall'inquinamento acustico in conformità con le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico".

5. È fatto obbligo che gli interventi di gestione del verde siano eseguiti da operatori qualificati attraverso idonei corsi di formazione e specializzazione sulle specie di fauna minore, i loro habitat e le altre specie animali e vegetali che li popolano, e sulle modalità meno impattanti su di esse per eseguire tali interventi.

6. La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, specifiche direttive di dettaglio per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per l'attivazione delle azioni di cui ai precedenti commi.

#### **Art. 5 - Promozione della ricerca e divulgazione.**

1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali, di ARPAV, degli istituti universitari regionali, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri, attuano e promuovono:

a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;

b) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;

c) studi e ricerche finalizzati alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, in accordo con l'art. 4 comma 1;

e) progetti di diffusione e attivazione dei giardini ecologici nelle aree verdi pubbliche e progetti di sensibilizzazione della cittadinanza per la diffusione e attivazione dei giardini ecologici anche nelle aree di verde privato.

f) studi e ricerche volti ad aumentare le conoscenze sulla biologia e l'ecologia delle specie e necessari per individuare ed attuare efficaci azioni di tutela.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1 e in coerenza con quanto disposto dalla normativa in materia di dati ambientali, la struttura individuata quale Osservatorio regionale per la biodiversità ai sensi del D.M. 6 giugno 2011 provvede ad individuare le modalità di gestione coordinata dei dati raccolti a fini di studio e ricerca, lavorando in maniera prioritaria sul monitoraggio degli esemplari.

#### **Art. 6 - Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi.**

1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di fauna minore non autoctona.

2. È parimenti vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali.

3. Reintroduzioni e restocking o rinforzi sono azioni finalizzate alla conservazione della biodiversità.

4. Qualsiasi progetto di restocking o rinforzo o reintroduzione di fauna minore è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente su progetto redatto e seguito nella sua attuazione da tecnico qualificato in materia, purché non in contrasto con progetti di livello nazionale.

5. L'esito di ogni intervento di restocking o rinforzo e reintroduzione è comunicato alla Regione in qualità di ente responsabile della conservazione di un apposito registro delle reintroduzioni e dei restocking o rinforzi delle specie di cui alla presente legge.

6. La Giunta regionale adotta linee guida in tema di restocking o rinforzo e reintroduzione, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.

#### **Art. 7 - Deroghe e prelievi.**

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) gli esemplari oggetto di allevamento produttivo autorizzato appartenenti alle specie di cui all'art. 3.

2. Nel caso di specie di cui all'art. 3 autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato è accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante l'avvenuta nascita in cattività.

3. Raccolte di singoli esemplari delle specie all'art. 3 sono autorizzate per azioni di salvaguardia di cui all'art. 4 comma 2 per casi emergenziali di rischio all'incolumità degli esemplari come, a puro titolo esemplificativo, per lo spostamento dal manto stradale di esemplari stazionanti con possibilità di subire schiacciamento veicolare. Tali raccolte hanno breve limite temporale e spaziale legato alla fuoriuscita degli esemplari dalla situazione di minaccia alla loro incolumità.

4. Sono consentite la cattura e la detenzione delle specie autoctone ai soli fini di ricerca e per progetti di reintroduzione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca o di reintroduzione, ai sensi dell'art. 6.

#### **Art. 8 - Monitoraggio.**

1. Ai fini della tutela della fauna minore, anche in accordo con il D.M. 6 giugno 2011, è istituito un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale,

provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPAV, degli istituti universitari regionali, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri.

2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti sono finalizzati anche alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge.

#### **Art. 9 - Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate.**

1. Le specie individuate nell'elenco all'Allegato 1, ai sensi dell'art. 3 comma 2, sono aggiornate dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale e di protezione animale iscritte nei registri regionali.

#### **Art. 10 - Sanzioni.**

1. La violazione delle disposizioni della presente legge è soggetta alle seguenti sanzioni amministrative:

a) da 200 Euro a 1.000 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette, si applica la sanzione da 400 Euro a 2.000 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti finalità commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;

b) da 200 Euro a 1.000 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette, si applica la sanzione da 1.000 a 5.000 Euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;

c) da 50 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 4, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette, si applica una sanzione da 100 Euro a 500 Euro;

d) da 1.000 Euro a 3.000 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette, si applica la sanzione da 5.000 Euro a 15.000 Euro;

e) da 100 Euro a 500 Euro per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'art. 4 comma 3;

g) da 2.000 Euro a 6.000 Euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'art. 7, comma 2;

h) da 200 Euro a 1.000 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca senza autorizzazione o amatoriali;

i) da 200 Euro a 1.000 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ripopolamento o reintroduzione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 6.

2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

#### **Art. 11 - Vigilanza.**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n.53 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 12 - Abrogazioni.**

1. È abrogato l'articolo 5 della legge regionale della Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi.

#### **Art. 13 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	7
Art. 2 - Definizioni.....	7
Art. 3 - Oggetto della tutela. ....	8
Art. 4 - Forme di tutela della fauna minore. ....	9
Art. 5 - Promozione della ricerca e divulgazione. ....	10
Art. 6 - Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi. ....	11
Art. 7 - Deroghe e prelievi. ....	11
Art. 8 - Monitoraggio.....	11
Art. 9 - Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate.....	12
Art. 10 - Sanzioni.....	12
Art. 11 - Vigilanza. ....	13
Art. 12 - Abrogazioni.....	13
Art. 13 - Norma finanziaria.....	13